

in base alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 3 gennaio 1917 a favore del personale ex combattente con un minimo di un anno di permanenza al fronte.

Poiché non sembra che la ritardata documentazione della qualità di ex combattente possa giustificare la privazione di un beneficio riconosciuto a tutti coloro che rivestivano tale qualità, il Direttore Generale ritiene che debba essere accolta la richiesta dell'Angelone relativa all'effetto retroattivo della sua anzianità di ruolo, mentre non è possibile ammetterlo al trattamento di cui alla menzionata deliberazione poiché il periodo di permanenza al fronte del richiedente è stato appena di 7 mesi.

Il Direttore Generale propone pertanto - su conforme parere della Commissione del personale - di concedere al Sig. Angelone Angelo l'anzianità di ruolo dal 1° agosto 1922, con i benefici economici conseguenti nei riguardi della differenza percepita in meno dal 1° agosto 1922 al 1° gennaio 1923, tra lo stipendio di avventizio e quello di applicato di 3° classe.